ORDINANZA N. 389 DEL 18/09/2025

OGGETTO: SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO I LOCALI SITI IN CHIOGGIA FONDAMENTA RIVA VENA N.1158.

IL DIRIGENTE

premesso che la Ditta BUSINESS S.R.L.S. [OMISSIS...] (Legale Rappresentante [OMISSIS...]), è titolare:
- del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande presso i locali siti in Chioggia Fondamenta Riva Vena (Rione San Giacomo) n.1158 all'insegna "Bacaro Fryto", giusta segnalazione certificata di inizio attività n.04598410274-08042021-1229;
- della concessione rilasciata in data 07/04/2025 n.1850 per l'occupazione suolo pubblico con tavoli, sedie ed ombrelloni lungo Fondamenta Riva Vena, funzionale all'attività suindicata;

atteso che in data 12 agosto 2025 (prot.n.52269) è stata emessa nei confronti della Ditta una diffida ad osservare:
" - le disposizioni e prescrizioni relative ai plateatici contenute nel Regolamento Canone Unico Patrimoniale approvato con D.C.C. 52/2021, modificato con D.C.C. 52/2022 e 29/2025;
- di rispettare le prescrizioni stabilite dalla concessione n. 1850 del 07/04/2025 ed in particolare di non occupare l'area interessata prima delle ore 15:00 dal lunedì al sabato, e prima delle ore 08:00 della domenica al fine di garantire la corretta fruizione dell'area da parte di tutti gli aventi diritto per l'utilizzo del suolo pubblico";

atteso che, a seguito di una nuova violazione della normativa vigente in tema di occupazione suolo, è stata emessa ai sensi del comma 5 dell'art.52 del Regolamento del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, unitamente ai relativi coefficienti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 31 marzo 2021 n.52 ss.mm.ii., una diffida al rigoroso rispetto del dispositivo della diffida del 12 agosto 2025 (prot.n.52269), con contestuale avvio del procedimento, ai sensi dello stesso comma 5 dell'art.52 del predetto Regolamento ed ai sensi e per gli effetti degli artt.7, 8 e 9 della Legge 07 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii., per la eventuale sospensione dell'attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande presso i locali siti in Chioggia Fondamenta Riva Vena (Rione San Giacomo) n.1158 all'insegna "Bacaro Fryto", giusta segnalazione certificata di inizio attività n.04598410274-08042021-1229, per n.3 giorni (prot.n. 55261 del 28/08/2025);

dato atto che:
- tale provvedimento prot.n.55261/2025 è stato regolamente consegnato alla Ditta (agli atti dell'applicativo informatico sono disponibili le ricevute di avvenuta accettazione e consegna);
- nel sopra richiamato provvedimento è stato assegnato alla Ditta un termine di n.10 giorni per poter

presentare memorie scritte e documenti pertinenti, da valutare nel corso dell'istruttoria del procedimento e **rilevato** tuttavia che non è pervenuto in merito alcun riscontro;

dato atto quindi che, in data 25 agosto 2025 prot.n.54484, il Comando Polizia Locale ha trasmesso il verbale di contestazione n.022869/25 (riferim.022869/T/25), dal quale si rileva in data 15 agosto 2025 la violazione dei commi 1 e 4 dell'art.20 del C.D.S. in quanto la ditta ha occupato con tavoli, sedie ed ombrellone l'area autorizzata in violazione della prescrizione contenuta nel punto e dell'aut. n.1850/2025 e **considerato** che quanto accertato dagli operatori della P.L. costituisce una nuova violazione delle norme regolamentari e delle prescrizioni contenute nella autorizzazione n.1850/2025 rispetto alla diffida contenuta nella nota prot.n.52269/2025;

dato atto che la violazione contestata con il verbale n.022869/25, viene a configurare una recidiva nelle violazioni di occupazione di suolo pubblico in quanto, come riportato nelle premesse della diffida già emessa in data 12 agosto 2025 (prot.n.52269):
"- con verbale n. 008982/T/2025 della Polizia Locale di Chioggia è stata contestata all'impresa la violazione dell'art. 20 co. 1-4 del Codice della Strada, accertata in data 12/05/2025 ore 14.15, in quanto occupava sede stradale con 2 ombrelloni chiusi tamponati da piastre in ghiaino lavato e un cartello riportante l'insegna del locale delle dimensioni pari a mt 1,50 x 1,50 circa, in violazione delle prescrizioni di cui alla lett. e) dell'autorizzazione 1850;
- con verbale n. 022128/T/2025 della Polizia Locale di Chioggia è stata contestata all'impresa la violazione dell'art. 20 co. 1-4 del Codice della Strada, accertata in data 05/08/2025 ore 11.25, in quanto occupava sede stradale con 2 tavoli e sedie per mt. 3,50 x 1,00 fronte civico 1159 di F.ta Riva Vena, in assenza di autorizzazione;
- in data 05/08/2025, alle ore 13:55 circa, personale della Polizia Locale di Chioggia è intervenuto in Fondamenta Riva Vena, fronte l'esercizio "Bacaro Fryto" a seguito di segnalazione circa la difficoltà, da parte di un operatore del mercato giornaliero, di smontare la propria postazione a causa dei tavolini del "bacaro" in oggetto;"
e negli anni precedenti:
"- con verbale n. 19/R/2022 del 27/04/2022 della Polizia Locale di Chioggia è stata contestata all'impresa la violazione dell'art. 17-34 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico con 6 tavoli e 12 sedie per un totale di mt. 6,00 x 2,00 in assenza di autorizzazione, accertata in data 23/04/2022 ore 15.35;
- con verbale n. 224/R/2022 del 04/11/2022 della Polizia Locale di Chioggia è stata contestata all'impresa la violazione dell'art. 17-34 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie per mt. 10,00 x 2,00 in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione n. 899 all'epoca vigente, accertata in data 01/11/2022 ore 11.50;
- con verbale n. 57/R/2024 del 10/08/2024 della Polizia Locale di Chioggia è stata contestata all'impresa la violazione dell'art. 17-34 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico pari a mt. 44,00 x 2-3,50 in eccedenza a quanto autorizzato giusta concessione 1561 all'epoca vigente, accertata in data 08/08/2024 ore 21.40;";

considerato che è di precipua importanza il rispetto delle norme regolamentari e delle specifiche prescrizioni che vengono previste nelle singole concessioni di occupazione suolo, in quanto il predetto regolamento è stato adottato dall'Amministrazione comunale perseguendo l'interesse pubblico di consentire un utilizzo più razionale e ordinato dello spazio pubblico, avendo riguardo alle esigenze di viabilità e fruibilità dei luoghi pubblici e di coniugare gli interessi economici esistenti (Mercato Maggiore Giornaliero di Riva Vena, attività commerciali in sede fissa e pubblici esercizi),

il decoro ed il diritto alla quiete pubblica dei cittadini con l'opportunità di creare aggregazione sociale, di vivacizzare e rivitalizzare le aree interessate ed offrire anche un possibile di richiamo turistico;

avuto presente che, nel caso di specie, le prescrizione contenute nella concessione n.1850/2025 sono state previste per rendere compatibile l'occupazione suolo con il contesto economico e sociale in cui avviene ed il mancato rispetto delle stesse è suscettibile di comportare nocumento alle attività del Mercato Maggiore Giornaliero di Riva Vena e di pregiudicare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni;

rilevato per completezza che le disposizioni regolamentari e la concessione n.1850/2025 (recante prescrizioni formali ed espresse) prevalgono sulla nota della ditta del 06/05/2025 prot.n.27265 relativa diverse modalidità di occupazione nei giorni festivi e prefestivi;

richiamati gli artt.16, 19, 52 del Regolamento del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, unitamente ai relativi coefficienti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 31 marzo 2021 n.52 ss.mm.ii.;

rilevato che, in particolare, il comma 5 dell'art.52 del Regolamento prevede:
"*In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 25 marzo 1997, n. 77.*";

richiamato l'articolo 6 - Uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico della Legge 15/03/1997 n.77:
"*In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alle leggi 11 giugno 1971, n. 426, e 28 marzo 1991, n. 112, nonché per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.";*

ritenuta la sussistenza dei presupposti di fatti e delle ragioni giuridiche per disporre la sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sita in Chioggia Fondamenta Riva Vena (Rione San Giacomo) n.1158 all'insegna "Bacaro Fryto" per n.3 giorni (periodo espressamente definito dall'articolo 6 della Legge 25 marzo 1997, n. 77) consecutivi a decorrere dal giorno successivo alla notifica del presente provvedimento;

visto il decreto sindacale 24/12/2024 n. 44 di conferimento dell'incarico di Responsabile dei Servizi Commercio-SUAP, Attività Produttive, Pesca, Agricoltura e Canone Unico al Dirigente Dott. Luca Sattin;

richiamati:
- il Regolamento Canone Unico Patrimoniale approvato con D.C.C. 52/2021, modificato con D.C.C. 52/2022 e 29/2025, segnatamente gli articoli 12,16,19, 51 e 52;
- l'art. 3, comma 16 della Legge 15/07/2009, n. 94,
- l'art. 6 della Legge 25/03/1997 n. 77;
- l'art. 20 del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285);
- l'art. 26 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);
- l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto della Città di Chioggia;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, **la sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sita in Chioggia Fondamenta Riva Vena (Rione San Giacomo) n.1158 all'insegna "Bacaro Fryto",** gestito dalla Ditta **BUSINESS S.R.L.S.** [OMISSIS...] (Legale Rappresentante [OMISSIS...]), **per n.3 giorni (periodo espressamente definito dall'articolo 6 della Legge 25 marzo 1997, n. 77) consecutivi a decorrere dal giorno successivo alla notifica del presente provvedimento.**
Durante il periodo di sospensione l'attività deve rimanere chiusa e l'occupazione di suolo pubblico mediante plateatico (tavoli, sedie, ombrelloni, ecc.) deve essere rimossa integralmente, al fine di garantire la piena fruizione dell'area pubblica.

Si dà atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.6 della L. n.241/1990 e art.7 del D.P.R. n.62/2013, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Si dà atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati sensibili.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Si avvertono gli interessati che non ottemperando a quanto disposto con la presente verranno deferiti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P..

AVVISA

Tutti i soggetti interessati che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, nonché ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione.

Ordinanza N. 389 del 18/09/2025
Oggetto: SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO I LOCALI SITI IN CHIOGGIA FONDAMENTA RIVA VENA N.1158.

La succitata Ordinanza viene così sottoscritta

Il Dirigente
LUCA SATTIN
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.